

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori

Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586

Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: avv.versacegiuseppe@gmail.com

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON RICHIESTA DI EMISSIONE PROVVEDIMENTO INAUDITA
ALTERA PARTE**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C. OPPURE UDIENZA DA
REMOTO**

**(DIRITTO DEL RICORRENTE A PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S.
2024/2025, CON CONSEGUENTE DIRITTO DI PRECEDENZA IN QUANTO BENEFICIARIO, AI
SENSI DELL'ART. 33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE 104/1992).**

**L'O.M. N. 30/2024 ENTRO IL 17 MAGGIO 2024 VENGO ELABORATI E PUBBLICATI GLI
ESITI DELLA MOBILITA' DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.**

Per il **Prof. Massimiliano MIDILI**, nato il XXX a XXX ed ivi residente in Via XXX n. 38 (C.F.: XXX), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 4019 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 98123 Messina, Via dei Mille, Isol. 221 n. 65 - Pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO CHE

1) Il ricorrente è titolare nel posto normale della classe di concorso B012 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Micro-Biologiche, presso l'Istituto I.T.I. "P. Henseberger" di Monza (MB), ed **attualmente in servizio in assegnazione per l'a.s. 2023/2024, presso l'I.I.S. "MINUTOLI" di Messina** (doc. 1. Certificato che attesti l'assegnazione provvisoria).

2) Il ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità tra province diverse per l'anno scolastico 2024/2025, con la presentazione della domanda n. prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10640101. del 14.03.2024 (doc. 2. Domanda di Mobilità a.s. 2024/2025 con allegati).

3) Il docente ha diritto alla partecipazione ed a concorrere alle procedure di mobilità anche con **precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è nipote e referente unico all'assistenza del XXX, Sig. XXX**, nato il XXX a XXX, e residente a XXX in Via XXX, **portatore di handicap in condizione di gravità (ex art. 3 c. 3 Legge 104/92), accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap di Messina, in data 15.12.2020**, con la seguente diagnosi: *"Vasculopatia celebrale cronica con sindrome depressiva, decadimento cognitivo e compromissione neurologica, in trattamento farmacologico cronico"*, **non soggetta a REVISIONE** (doc. 3. Verbale Commissione medica).

4) Il **Prof. Massimiliano Midili** ed il **signor XXX**, convivono e sono entrambi residenti in XXX, Via XXX, come da certificato di residenza e stato di famiglia (doc. 4. Certificati di residenza e famiglia).

5) Il ricorrente, quindi, è **referente unico** all'assistenza del XXX disabile grave, con cui è convivente, ed è l'unico soggetto che fruisce dei **benefici previsti dalla L.104/92** per l'assistenza del XXX con handicap grave, in quanto la figlia, XXX, ha dichiarato di non poter prestare assistenza continuativa al padre disabile, per i seguenti motivi: *"la posizione lavorativa occupata in azienda ricadente in altro Comune non consente di poter prestare assistenza al proprio familiare e pertanto dichiara altresì di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/1992 e di non essersene avvalsa in precedenza"* (doc. 5. Dichiarazione della figlia). Anche il figlio XXX, ha dichiarato di non poter prestare assistenza continuativa al padre disabile, per i seguenti motivi: *"in quanto residente da molti anni in regione Lombardia e, quindi non in condizioni di poter prestare assistenza al proprio familiare. Dichiara altresì di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/1992 e di non essersene avvalsa in precedenza"* (doc. 6. Dichiarazione del figlio). Neanche l'anziana Moglie, XXX, nata il XXX a XXX, ultra 65 enne, si può prendere cura del marito (doc. 7. Dichiarazione della moglie).

6) Il **Prof. Midili** assiste in maniera permanente il XXX che **non è ricoverato** in strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

7) Il ricorrente presta **assistenza continuativa, globale e permanente** al Nonno ed ha **documentato di essere l'unico familiare convivente e referente unico all'assistenza dei disabili gravi con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, producendo la documentazione e le apposite autocertificazioni.**

8) Per l'a.s. 2024/25 le operazioni di mobilità sono regolate secondo quanto disposto dal **CCNI del 27.01.2022 valido per il triennio 2022/25, integrato con l'accordo tra Ministero e Organizzazioni Sindacali del 21.02.2024** ed in base alle specifiche disposizioni stabilite dall'**O.M. n. 30/2024**, ai sensi dell'art. 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

9) La piattaforma *"Istanze OnLine"* del Ministero dell'istruzione e del Merito, utilizzata dai docenti per la compilazione e la trasmissione delle domande di mobilità per l'a. s. 2024/25, impedisce illegittimamente ai docenti referenti unici all'assistenza dei genitori con handicap grave, partecipanti alle operazioni di trasferimento tra province diverse, di segnare la casella che indica il possesso del requisito di precedenza di legge, ex art. 33 c. 5 e 7 della L. 104/92.

10) Per quanto sopra esposto, la partecipazione del ricorrente alle procedure di mobilità senza il riconoscimento del diritto di precedenza spettante per l'assistenza al Nonno con handicap grave provoca pregiudizio e danno, certo, grave ed irreparabile al docente ed al disabile grave al quale deve essere prestata assistenza continuativa.

11) **Tuttavia il Prof. Midili, consultando il portale "Istanze Online" constatava che la propria domanda di Mobilità per l'a.s. 2024/2025, non era stata inserita nel**

sistema, in quanto, non avrebbe diritto di partecipare a tale domanda, visto che il Nonno non figura tra i parenti entro il secondo grado, come riferito dall'ufficio proposto.

12. Il ricorrente inoltrava reclamo all'Ufficio preposto, chiedendo di rivedere la pozione assunta dall'Amministrazione Scolastica, e chiedendo di essere reinserito nel sistema, per poter partecipare alle operazioni di mobilità (doc. 8. Reclamo tramite email.).

13) L'illegittimità dell'operato avversario e le violazioni di legge operate dal Ministero sono evidenti e documentali, tanto da potere determinare l'adozione e l'emissione di un **provvedimento inaudita altera parte**, come si dirà di seguito ed anche con riferimento a **precedenti analoghi di altri Tribunali**, tenuto altresì conto dei **tempi ristretti per la conclusione delle procedure di mobilità**, il cui termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, per l'elaborazione dell'algoritmo è il 23 aprile 2024 ed i cui **esiti verranno pubblicati il 17 maggio 2024**, come è previsto dall'art. 2, co.4 lettera a), dell'O.M. 30/2024 (doc. 9. Ordinanza Ministeriale n. 30/2024).

14) L'obbligo imposto dal Ministero di partecipazione del deducente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2024/25, senza esaminare la domanda ed escludere dal sistema "Istanze Online", e di conseguenza, senza prendere in considerazione il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiario, è illegittimo per i seguenti motivi di diritto – *fumus boni iuris*.

<p style="text-align: center;">SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.</p>
--

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo **"Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"**.

A parere del **Consiglio di Stato**¹, invero, *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa"*.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU., Ordinanza n. 16756/2014**, secondo cui: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art.*

¹ Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015

5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

In data **9 giugno 2021**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione (16086/2021)**, hanno affermato che: “se la questione riguarda la lesione di un interesse legittimo si va davanti al Tar, se invece si tratta di un interesse soggettivo si va davanti al Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro”.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede dell'attuale servizio dell'odierno ricorrente, è presso l'I.I.S. “MINUTOLI” di Messina.

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Messina**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente è in servizio presso l'I.I.S. “MINUTOLI” di Messina. il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di Messina**.

SUL C.D. “FUMUS BONI IURIS”

Sussiste, ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, il c.d. “fumus boni iuris” sotto diversi e molteplici profili.

VIOLAZIONE DELLA L.104/92 IN ORDINE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI PORTATORI DI HANDICAP CON CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ. VIOLAZIONE DELLA L.104/92 PER ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA PER ASSISTENZA AL GENITORE CON HANDICAP GRAVE NEI TRASFERIMENTI TRA PROVINCE DIVERSE E PER SOTTOPOSIZIONE A FASI DELLA PRECEDENZA DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL D. LGS. 16.04.1994 N°297 – TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE. DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI MESSINA ED IN PARTICOLARE AD ESSERE TRASFERITA IN UNA SEDE VICINA AL LUOGO DI RESIDENZA DEL GENITORE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

Come riferito in narrativa, che si richiama per brevità, il ricorrente è titolare nel posto normale della classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Micro-Biologiche presso l'Istituto I.T.I. "P. Henseberger" di Monza (MB), ed attualmente in servizio in assegnazione per l'a.s. 2023/2024, presso l'I.I.S. "MINUTOLI" di Messina.

Il deducnte è beneficiario di diritto di precedenza ai sensi dell'art.33, comma 5 e 7, della L.104/92 in quanto è Nipote convivente e referente unico all'assistenza del Nonno con handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.104/92.

In particolare il XXX sig. XXX, nato a XXX, il XXX e residente a XXX, Via XXX, con il ricorrente, è portatore di handicap in condizione di gravità (ex art. 3 comma 3 L.104/92) accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap di Messina, in data 15.12.2020, con la seguente diagnosi: "Vasculopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva, decadimento cognitivo e compromissione neurologica, in trattamento farmacologico cronico", non soggetta a REVISIONE.

L'handicap grave del nonno del ricorrente non è soggetto a revisione, così come l'invalidità con gravità riconosciuta al 100% dall'INPS.

Il ricorrente, infatti, fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensili per l'assistenza al nonno con handicap grave ed è l'unico familiare ad avere anche diritto a beneficiare del congedo straordinario, come autocertificato in atti.

Il **Prof. Massimiliano Midili** ha presentato **domanda di trasferimento interprovinciale**, assunta al n. prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10640101 del 14.03.2024 per concorrere alle procedure di mobilità tra province diverse in quanto è titolare di posto normale della classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Micro-Biologiche, presso l'Istituto I.T.I. "P. Henseberger" di Monza (MB), con contratto a tempo indeterminato, e nell'istanza ha richiesto il trasferimento nelle seguenti sedi della provincia di Messina, in quanto beneficiario di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33, comma 5 e 7, della Legge 104/1992, così ha inserito in ordine di preferenza:

PREFERENZE				
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	METF020001	ME	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E. MAJORANA
2	Comune	F206	ME	MILAZZO
3	Comune	A638	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
4	Comune	G209	ME	PACE DEL MELA
5	Distretto	037	ME	Distretto 037
6	Comune	F158	ME	MESSINA
7	Comune	E606	ME	LIPARI
8	Distretto	032	ME	Distretto 032
9	Distretto	033	ME	Distretto 033
10	Comune	I199	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO
11	Distretto	035	ME	Distretto 035
12	Provincia	ME	ME	MESSINA

Si precisa che la prima sede indicata corrisponde al Comune di Milazzo, il più vicino rispetto a quello di residenza del disabile grave nel quale sono presenti Istituti presso i quali il docente può insegnare.

Il ricorrente, inoltre, ha diritto a concorrere alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/25 in quanto non è sottoposta al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione ed anche perché è **titolare di precedenza di legge riconosciuta dal Ministero.**

L'art. 13 del D. Lgs 59/2017, modificato dalla Legge n. 145/2018, infatti, statuisce che *“Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso”.*

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza - Brianza, non ha convalidato la domanda di trasferimento del ricorrente, senza tener conto del riconoscimento del diritto di precedenza spettante, stante l'applicazione illegittima della contrattazione in questione che impedisce ai docenti che chiedono il trasferimento tra province diverse di indicare il diritto alla precedenza di legge.

Il punto 29 della domanda infatti illegittimamente prevede che “Il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità)”, con la conseguenza che coloro che concorrono alle procedure di mobilità interprovinciali (III fase) non possono indicare nella domanda di essere beneficiari di precedenza di legge ai sensi della L.104/92 se la provincia di titolarità è diversa rispetto verso la quale chiedono di essere trasferiti.

Il ricorrente ha **diritto a concorrere alle procedure di trasferimento con precedenza, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, in tutte le fasi (I – comunale, II provinciale e III interprovinciale), senza limitazione alcuna, come si chiarirà in seguito.**

Il predetto CCNI 2022/2025 e l'O. M. n. 30/2024, inoltre, prevedono che la presentazione della domanda di mobilità possa avvenire solo attraverso la c.d. *“procedura on line”*, tramite la quale, **i docenti che concorrono ai trasferimenti tra province diverse senza segnare nel modulo di domanda telematica la precedenza di cui sono beneficiari per assistenza del portatore con handicap grave, e senza allegare la relativa documentazione.**

Nello specifico, infatti, la domanda può essere solo ed esclusivamente redatta e inviata attraverso la piattaforma telematica *“ISTANZE ON LINE”*, come disposto dalla predetta O.M. n. 30/2024.

La materiale *“IMPOSSIBILITA”* di procedere alla integrazione e/o modifica della domanda è sancita dalla Ordinanza Ministeriale che all'articolo 4 prevede espressamente che: *“sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e disponibile sul sito del MI nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta la irricevibilità della domanda”.*

Invero la domanda di Mobilità a.s. 2024/2025, inviata dal ricorrente non è stata neanche inserita nel portale, perché secondo l'ufficio responsabile il Nonno gravemente disabile, non rientrerebbe tra i parenti di secondo grado, e senza neanche comunicare allo stesso tale decisione.

Si tratta, infatti, della violazione di una norma imperativa, posta a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e nella specie del disabile, che comporta anche la violazione

del diritto alla salute, all'assistenza morale e materiale ed alla integrità psicofisica dell'individuo – persona umana.

Tale limitazione, illegittimamente imposta dalla contrattazione di mobilità, inoltre, si pone in contrasto con l'art.1, comma 4 dell'O.M. 30/2024, che ne regola l'operatività, in quanto non consente ai docenti titolari di precedenza di legge ex art. 33 co.5 e 7 della L.104/92 di richiederne il riconoscimento in tutte le fasi delle operazioni.

L'art. 13 della contrattazione di mobilità per il triennio 2022/25, infatti, illegittimamente, stabilisce che i docenti concorrenti alle operazioni di trasferimento tra province diverse (III fase) non possono richiedere il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con handicap grave, a differenza dei docenti che concorrono alle medesime procedure in fase I - comunale e II - provinciale.

L'art. 14 del CCNI 2022/25, che riguarda l'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, chiarisce ulteriormente l'illegittima previsione contrattuale e stabilisce che *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*

Sul punto si precisa che anche l'art.13, comma 1, punto IV della richiamata contrattazione riserva alle altre procedure di assegnazione provvisoria il riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza, che i docenti concorrenti alle operazioni di mobilità tra province diverse (III fase) devono prestare ai familiari con handicap grave, ma al contempo non pone alcun obbligo di soddisfacimento delle istanze.

La contrattazione di mobilità, infatti, non obbliga il Ministero all'assegnazione provvisoria annuale di tale categoria di docenti titolari di precedenza di legge non riconosciuta nelle procedure di mobilità.

Le istanze di assegnazione annuale presentate da coloro che concorrono alle operazioni tra province di diverse, infatti, al pari della mobilità territoriale e professionale, sono soddisfatte nei posti residui al termine delle utilizzazioni ed assegnazioni provinciali, anche di docenti privi di precedenza, con la conseguenza che spesso non vengo accolte.

Sono, infatti, molteplici i ricorsi presentati all'Autorità giudiziaria da docenti che, non avendo ottenuto né il trasferimento né l'assegnazione provvisoria, devono tutelare i diritti propri e del disabile da assistere in sede giudiziaria.

La modulistica online della domanda di mobilità 2024/25, quindi, permette di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, in quanto nipote individuato referente unico, che presta assistenza al Nonno disabile in situazione di gravità, **limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia.**

La natura di tale norma (art. 33 L. 104/92) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA”, in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”, che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "**Lex Specialis**" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 27.01.2022, che ne limitano il riconoscimento.

GIURISPRUDENZA DI MERITO RELATIVA AI DOCENTI – MOBILITA’ – L. 104/1992

XXXXX

oooOOOooo

Sull’illegittimo mancato soddisfacimento del diritto di precedenza previsto dall’art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 che è stato sottoposto a fasi nella contrattazione di mobilità del corpo docente, si richiama la **sentenza n. 1097/2018 del 19.09.2018**, emessa dal **Tribunale di Messina nel procedimento 4245/2016 RG**, che ha censurato il CCNI della scuola nella parte in cui lo stesso illegittimamente subordina il diritto alla tutela della salute del disabile, previsto dalla normativa vigente nazionale e sovranazionale, alle esigenze organizzative dell’amministrazione, e ha disapplicato la limitazione del soddisfacimento di tale diritto imposta dalla contrattazione di mobilità del corpo docente.

Sul diritto assoluto del disabile all’assistenza e sul conseguente diritto del familiare che presta assistenza ad ottenere la sede di lavoro più vicina possibile al domicilio dell’assistito, si richiamano le **Sentenze della Corte di Cassazione n. 28320 del 18.12.2013 e n. 25379/2016**, riprese dall’**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali, ed ha espressamente statuito che *“il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33 cit. ...”*.

Sulla precedenza di legge ai sensi della L.104/92, che deve essere riconosciuta nelle operazioni di mobilità del corpo docente senza distinzione tra procedure provinciali ed interprovinciali, si richiama la decisione del **Tribunale di Torino in composizione collegiale n. 4438/2019 dell’8.03.2019 resa nel procedimento n. 794/2019 R.G.** La tutela della persona disabile ed il conseguente diritto di precedenza spettante al congiunto vanno garantiti in modo assolutamente preferenziale, in quanto la ratio della legge L.104/92 non è quella di concedere benefici al docente, bensì quella di garantire al parente affetto da handicap la continuità dell’assistenza. ***“In definitiva, una volta dimostrata l’esistenza di una disabilità, essa vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione tra l’ambito territoriale e la linea di parentela.”***

Di questo avviso è **Tribunale di Termini Imerese (PA)**, che con l’**Ordinanza di accoglimento totale, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018**, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G., in un giudizio promosso dal deducente difensore per altro docente titolare dei benefici di cui alla L.104/92, ha anche messo in luce l’illogica limitazione posta in essere dalla contrattazione di mobilità del corpo docente alla tutela della salute del portatore di handicap grave, che deve essere assistito da un familiare richiedente il trasferimento tra province diverse per riavvicinarsi al parente che ha necessità di

assistenza continuativa: "... Peraltro, applicando la contrattazione collettiva, si verificherebbe un assurdo paradosso discriminatorio ai danni dei soggetti disabili il cui prossimo congiunto chieda un trasferimento al di fuori della provincia in cui è sita la scuola dove presta servizio, laddove cioè l'esigenza di avvicinamento e tutela del disabile è maggiore proprio per la presumibile maggiore distanza tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del disabile; in altri termini, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a fortiori deve essere garantito in quella interprovinciale, dove la maggiore distanza comporta una maggiore difficoltà di assistenza e cura. ..".

Il diritto alla tutela della salute del disabile, quindi, non può essere limitato e riconosciuto nella sola provincia nella quale tale soggetto risiede, quindi nelle sole I e II fase delle operazioni di mobilità, in quanto anche il trasferimento richiesto tra province diverse e gestito nella III fase delle operazioni, deve essere soddisfatto sempre con precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92.

E' evidente, quindi, che il M.I. ha illegittimamente negato alla parte ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico in questione con il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria.

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE A CONCORRERE ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ PER L'A. S. 2024/25 E SUCCESSIVE CON LA VALORIZZAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, EX ART. 33 COMMI 5 E 7 DELLA L.104/92, PER ASSISTENZA AL GENITORE CON HANDICAP GRAVE, IN OGNI FASE DI MOBILITÀ SENZA ALCUNA LIMITAZIONE. SULLA INFONDATEZZA E IRRAGIONevolezza DEL DISCRIMINE. SUL DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD ESSERE TRASFERITA ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE DA ASSISTERE.

XXXX

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DI TUTTE LE ALTRE NORME DI LEGGE E COSTITUZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. SULL'ONERE DELLA PROVA.

Il Ministero illegittimamente nega il beneficio della fruizione della precedenza di legge in questione nelle operazioni della III fase dei trasferimenti tra province diverse e non fornisce alcuna spiegazione giuridica in ordine alla mancata possibilità per i docenti che devono prestare assistenza ai genitori con handicap grave di fare valere la priorità di cui hanno diritto al momento di compilazione della domanda telematica, nella quale sono richiamate esclusivamente norme di rango inferiore alla legge 104/92.

"Ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta." (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

Tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha impedito alla parte ricorrente di indicare in domanda di mobilità il beneficio di legge, senza spiegarne le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione.

Tale mancata "spiegazione giuridica" impone alla parte deducente di tutelare i propri diritti e quelli del Nonno al quale deve prestare assistenza in sede giudiziaria, nella consapevolezza che verrà superata da numerosi docenti senza precedenza di legge concorrenti alle fasi precedenti e con ragionevole certezza non riuscirà ad ottenere il trasferimento nelle sedi richieste, che si trovano tutte vicine al luogo di residenza del Nonno.

Sull'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui **all'ordinanza del 12.11.2016**, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *"probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ..."* e che *"... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..."*.

Sul tale aspetto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *"alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l'ordine di preferenza."*

SUL "PERICULUM IN MORA"

Anche il c.d. *"periculum in mora"* sussiste ed è fondato sotto molteplici profili.

Il ricorrente, come sopra riferito, è titolare nel posto normale presso **l'Istituto I.T.I. "P. Hensemberger" di Monza (MB)** e deve prestare assistenza continuativa del Nonno con disabilità grave come meglio specificato nella premessa del presente atto e come da relativa documentazione allegata.

Il ricorrente si occupa in via globale, permanente e continuativa dell'assistenza del Nonno disabile grave il signor Francesco Aldo Bresolin con cui è residente e convive in Milazzo (ME), Via Porticella n. 12, come dimostrato dalla documentazione in atti.

La permanenza del deducente nella sede di titolarità di Monza determina notevoli difficoltà nell'assistenza quotidiana e permanente al XXX disabile che non è autosufficiente a causa dell'handicap grave e patologia di cui è affetto.

Nel corrente anno scolastico il ricorrente è riuscito a provvedere all'assistenza al Nonno disabile grazie all'ottenimento dell'assegnazione provvisoria presso **l'Istituto I.S. "MINUTOLI" di Messina**, che si concluderà il 30.06.2024.

Nessuna normativa vigente, infatti, impone a controparte di assegnare in via provvisoria ed annuale i docenti titolari di precedenza di legge che devono assistere i familiari con handicap grave.

Il **Prof. Massimiliano Midili** è una figura di riferimento assistenziale per il Nonno Francesco Aldo, dal quale non si può allontanare.

Il ricorrente ha posto in essere, infatti, una sorta di “*equilibrio assistenziale*”, che consente all’anziano Nonno di potere vivere serenamente, senza preoccupazioni, e che è compatibile solo con lo svolgimento della sua attività lavorativa in una scuola vicina al luogo di residenza.

Per tale ragione il docente ha indicato il **Comune di Milazzo (Me), è Istituto Tecnico Tecnologico E. Majorana di Milazzo**, come prima sede preferita nella quale ottenere il trasferimento, trattandosi del comune più vicino alla residenza del Nonno disabile, con scuola secondaria di secondo grado.

Si tratta, pertanto, di una condizione di assoluta gravità che non consente ai disabili di restare privi dell’assistenza continuativa di cui necessitano, che può essere prestata solo ed esclusivamente dal ricorrente.

L’esponente, inoltre, non può nemmeno valutare di viaggiare periodicamente dalla provincia di Monza - Brianza e quella di Messina in quanto non sarebbe economicamente sostenibile e si presenterebbero insormontabili difficoltà nella gestione quotidiana dell’assistenza all’anziano Nonno.

Peraltro il docente con lo stipendio percepito non può permettersi di ricorrere all’ausilio di terzi soggetti estranei al nucleo familiare, per l’assistenza diurna e notturna al Nonno, ed a sostenere contestualmente il costo di un affitto e quello per i trasferimenti anche solo settimanali, in andata e ritorno, tra le due province.

La difficoltà per il ricorrente di conciliare l’attività lavorativa con le necessità di assistenza continuativa di cui necessita quotidianamente per il Nonno con handicap grave, dovuta in qualità di referente unico, rappresentano un danno non ristorabile, certo, grave ed irreparabile, che è determinato dall’illegittimità delle procedure di mobilità impugnate e dal mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiario il deducendo, così come ampiamente dedotto in premessa e nella trattazione del *fumus boni iuris*.

E’ quindi necessaria l’adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l’esistenza del requisito del c.d. “*periculum in mora*” in fattispecie analoghe (anche addirittura in casi con minore gravità) di quella in esame.

Solo un provvedimento cautelare urgente può mettere fine a tale situazione.

Si tratta di un danno non risarcibile, grave ed irreparabile che incide sul diritto inviolabile del genitore di essere assistito e sul diritto/dovere, anch’esso inviolabile, del figlio di assisterlo, per consentire, quindi, al disabile di godere della assistenza da parte del nipote, unitamente al diritto dello stesso disabile di sviluppare la propria personalità nell’ambito della propria famiglia e residenza.

Nel caso in esame la situazione è di particolare gravità in quanto il Nonno del docente è affetto da handicap grave.

Vi è, infine, la necessità di evitare il pericolo del trasferimento del Nonno del docente, a Milazzo (ME), non essendo possibile e/o immaginabile il suo trasferimento nel luogo ove ha sede l’Istituto Scolastico di titolarità del docente, tenuto conto delle condizioni di

salute e di radicamento del Comune di attuale residenza del Nonno, che si troverebbe ingiustamente allontanato dalla propria casa e dalla proprie abitudini a causa dell'illegittimità sopra contestate relative alla procedure di mobilità alle quali ha concorso il docente.

Per le motivazioni esposte nel presente atto, infine, è di tutta evidenza l'illegittimità del mancato riconoscimento della precedenza di legge prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 della L.104/92 nelle operazioni di mobilità tra province diverse alle quali concorre il deducente.

SULLA NECESSITÀ DI CELERE DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO E SULLA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE E SUI PRECEDENTI SPECIFICI RESI DA DIVERSI TRIBUNALI.

La domanda di trasferimento inoltrata dal ricorrente non è stata convalidata dall'Amministrazione Scolastica, non tenendo conto neanche del diritto di precedenza spettante, stante la limitazione prevista con l'applicazione illegittima della contrattazione in questione, con la conseguenza che la parte deducente è obbligata a concorrere alle procedure in violazione della normativa richiamata in precedenza.

L'illegittimo "*modus operandi*" del M.I., quindi, preclude al ricorrente di potere assistere con certezza e continuità il XXX con handicap grave ed al contempo impedisce al docente di potere ottenere con priorità l'avvicinamento spettante al comune di residenza proprio e del Nonno, nonché di essere trasferito in posti che, in esito alla mobilità 2024/25, verranno destinate ad altri docenti, anche senza precedenza di legge, che le occuperanno in maniera permanente con danni certi, gravi ed irreparabili anche in ordine al futuro diritto al trasferimento dell'esponente.

È quindi necessario che venga consentito al ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2024/2025, con precedenza ex Legge 104/92, sia nelle operazioni di mobilità interprovinciali (III fase) che nelle operazioni di mobilità comunali e provinciali (I e II fase) e che la domanda venga "*selezionata – processata*" ed elaborata dal Ministero nel rispetto del diritto di precedenza già accertato dal MIM.

Si precisa, infine, che l'O.M. 30/2024 dispone che, per il personale docente di tutti i gradi di istruzione, l'invio delle domande al SIDI avvenga il 23 aprile 2024, con elaborazione e pubblicazione degli esiti in data 17 maggio 2024.

Si chiede, pertanto, che il docente venga ammesso alle procedure di cui è causa entro tale data, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, al fine di consentirle di concorrere operazioni di trasferimento, onde evitare di dovere impugnare con altra istanza gli esiti delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2024/25, alle quali in atto la parte ricorrente è obbligato a partecipare senza la precedenza di cui è beneficiario.

Sul punto si richiama il **provvedimento inaudita altera parte** dell'11.04.2023 emesso dal **Tribunale di Patti nel procedimento n.1130/2023 RG** – sez. lavoro, che ha accolto l'istanza della scrivente difesa su fattispecie analoga riguardate il mancato ed illegittimo riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza al familiare con handicap grave nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 e il successivo provvedimento di convalida del 27.03.2024.

Si segnalano due **recentissimi provvedimenti inaudita altera parte n. 4460 e 4461 dell'24.04.2024** emessi dal **Tribunale di Patti, sez. Lavoro**, che ha accolto l'istanza della scrivente difesa su fattispecie analoga riguardante il mancato ed illegittimo riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza al familiare con handicap grave nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025 (docc. 10 e 11. Ordinanze del 24.04.2024 – Tribunale di Patti).

Oltre quanto sopra si richiamano gli altri **provvedimenti inaudita altera parte** che il medesimo **Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** ha emesso, su istanza della presente difesa, con **ordinanza del 07.04.2022 nel procedimento n. 1069/2022 RG** in un caso sovrapponibile a quello in esame, confermato con l'ordinanza del 28.06.2022 e con **ordinanza del 27.05.2021 nel procedimento n. 1768/2021 RG** in un altro caso sovrapponibile a quello in esame, confermato con l'ordinanza dell'8.09.2021 e con **ordinanza del 14.04.2020 resa nel procedimento n.1202/2020 R.G. in un'altra fattispecie analoga**.

oooOOOooo

Tanto quanto sopra premesso e ritenuto, il deducente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ai sensi dell'art. 700 C.P.C. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

ACCERTARE, RITENERE e DICHIARARE il DIRITTO della parte ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità per i posti normali della classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Micro-Biologiche della scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2024/25, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiario, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 per l'assistenza al Nonno disabile gravi (ex art. 3 c. 3 L. 104/92) in tutte le fasi (I, II e III) di mobilità e con la conseguente disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 27.01.2022, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso.

IN VIA SUBORDINATA, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo del ricorrente nel posto normale della classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Micro-Biologiche della scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2024/25, anche in sovrannumero, nella scuola, sede, distretto più vicino e disponibile nella provincia di Messina secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del Nonno con handicap grave (art. 3 co.3 L.104/92) da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Milazzo (Me).

ORDINANDO al Ministero dell'Istruzione e del Merito resistente di **PROCEDERE** al compimento dei relativi atti **DISPONENDO** quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, di cui il medesimo docente è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiario, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 e con la disapplicazione di ogni altro vincolo o limitazione, così come per legge.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, ed è esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad € 35.514,03.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, essendo evidente l'illegittimità della condotta delle resistenti, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alle parti resistenti, di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa. Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c., di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande delle cc/pp.

IN VIA ISTRUTTORIA SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI

XXX

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, **ove OCCORRENDO** ai fini della decisione:

ORDINARE all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Bologna/Messina, 02.05.2024

avv. Giuseppe Versace

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.).

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del Foro di Bologna**, in qualità di Procuratore del **Prof. Massimiliano Midili**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dai relativi Uffici, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della

corretta instaurazione del contraddittorio.

Considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande del ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti.

Anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***

E pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito,

VOGLIA

autorizzare la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione nel web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come gli ulteriori Docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dai relativi uffici, che hanno effettuato domanda di mobilità a.s. 2024/2025, della Regione Lombardia – Provincia di Monza e Brianza verso al Regione Sicilia – Provincia di Messina (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- d) Estratto del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna/Messina, 02.05.2024

Avv. Giuseppe Versace